



COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 30-03-2019

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI CESARE GIANNI	P	GIANNANTONIO MARIO	P
GIANNI GABRIELE	P	SHKOZA ARTUR	P
ISIDORO ROBERTO	A	COZZI MANUELA	A
FEDERICO MARIA BAMBINA	P	DI CESARE GIORGIA	P
DI GENOVA ROBERTO	P	SATURNO LIVIANA	P
VECCHIARELLI PATRIZIA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor DI CESARE GIANNI in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Colangelo Fania.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to

Il sindaco relaziona sul punto in ordine alla opportunità di modificare le tariffe per gli agriturismi passando dalla categoria 16 alla categoria 5, come sollecitato da diverse associazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;
- **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093**,

della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

➤ **il comma 653** ai sensi del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

➤ **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... *Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...”* nella quale si rappresenta che “... *ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare*

correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...“ e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;

- l’elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 69.709,38;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 12/07/2014, il quale all’articolo 14 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con precedente deliberazione in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno **2019** di € 88.724,54, così ripartiti:

COSTI FISSI € 15.432,25

COSTI VARIABILI € 73.292,29

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 524,76 per un costo standard complessivo pari a € 69.709,38;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 85.024,54 è risultato superiore al costo standard complessivo di cui sopra e lo scostamento è determinato dal fatto che il dato del fabbisogno standard è relativo all’anno 2013 e quindi non tiene conto delle variazioni intervenute negli ultimi sei anni nelle spese relative al servizio di che trattasi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 24/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 30-03-2019 COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *“... A decorrere*

dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole all'unanimità, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che tali tariffe assicurano l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione favorevole all'unanimità, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegato A)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019 UTENZE DOMESTICHE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 30-03-2019 COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile al mq
1)	Nuclei familiari composti da n. 1 componente	0,225	80,03
2)	Nuclei familiari composti da n. 2 componenti	0,264	165,40
3)	Nuclei familiari composti da n. 3 componenti	0,300	213,42
4)	Nuclei familiari composti da n. 4 componenti	0,324	272,11
5)	Nuclei familiari composti da n. 5 componenti	0,334	341,48
6)	Nuclei familiari composti da n. 6 componenti	0,330	394,83

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,120	0,364
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,307	2,538
3	Stabilimenti balneari	0,000	0,000
4	Esposizioni, autosaloni	0,342	0,662
5	Alberghi con ristorante	0,437	1,244
6	Alberghi senza ristorante	0,342	1,104
7	Case di cura e riposo	0,357	1,012
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,025	1,060
9	Banche ed istituti di credito	0,444	1,435
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,025	0,909
11	Edicola, farmacia, tabaccaio	0,307	1,380
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,314	0,828
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,335	0,881
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,217	0,615
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,277	0,786
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	0,946	2,690
17	Bar, caffè, pasticceria	0,748	2,128
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,575	1,638
19	Plurilicenze alimentari	0,273	1,545
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,342	1,104
21	Discoteche, night club	0,473	1,345

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to DI CESARE GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Colangelo Fania

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.

Li 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Colangelo Fania

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 30-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Colangelo Fania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-04-2019 al 19-04-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Li, 20-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Colangelo Fania

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Colangelo Fania

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì, 31-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Colangelo Fania